

Legge del 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). *Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario - Nota: Trattasi di legge finanziaria 2007*

Articolo 1 - Legge finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (*).

(*) Vedasi a riguardo il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente

legge(*)).

(*) Vedasi a riguardo il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (*).

(*) Vedasi a riguardo il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

Vigenza 1 GENNAIO 2013

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (*).

(*) Vedasi a riguardo il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Ai sensi dell'art. 1, comma 286, L. 24 dicembre 2007, n. 244 le disposizioni di cui al presente comma si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.